Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

NOVEMBRE 2017

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 10

PARTE SECONDA – TABELLE 12

Prima Sezione - Relazioni annunciate 12

Seconda Sezione - Nuove relazioni 22

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **novembre 2017**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di novembre 2017 si segnala:

In breve

1. PRIMA RELAZIONE *(Doc. CCLVII, n. 1)* trasmessa dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** *sullo stato di attuazione della legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sull'utilizzo delle relative risorse,* con dati riferiti agli anni 2016 e 2017. Il documento sottolinea la brevità del tempo trascorso dall'approvazione della normativa e osserva che si tratta di materia di competenza esclusiva regionale, fatta salva la definizione dei livelli essenziali che rimane in capo allo Stato, mentre la gestione è affidata ai Comuni. La relazione sul primo anno di attività si limita alla descrizione dell'impianto istituzionale e programmatorio, nell'ottica della futura definizione di livelli essenziali delle prestazioni e poi, a livello delle Regioni, della programmazione degli interventi a cui finalizzare le risorse trasferite. Si preannuncia che gli interventi realizzati a livello territoriale saranno oggetto di successiva relazione. Pertanto, nel documento è brevemente descritta la legge n. 112 del 2016 e sono illustrati i decreti di attuazione, che regolano l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli anni 2016 e 2017. Si forniscono poi le prime informazioni relative al monitoraggio delle minori entrate derivanti dalle previsioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge stessa. Infine si presenta un quadro sintetico della programmazione degli interventi da parte delle Regioni sulla base delle risorse assegnate, seguito dalla presentazione analitica delle singole programmazioni regionali.

Si ricorda che la legge n. 112 del 2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L'articolo 8 della legge n. 112 dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge e sull'utilizzo delle risorse. La relazione deve altresì

illustrare l'andamento delle minori entrate derivanti dalle disposizioni, anche al fine di evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

In breve

La relazione (*Doc. LXIII, n. 3*) sullo *stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione*, con dati aggiornati al 31 dicembre 2016, trasmessa[1] dal **Ministro della salute.** Il documento dopo aver presentato il fenomeno del diabete mellito, quale patologia cronica la cui già ampia diffusione è destinata ad aumentare, fornisce dati relativi alla sua diffusione in ambito internazionale e nazionale, secondo i dati elaborati dall'ISTAT, in base ai quali, dopo un decennio di crescita costante, nel 2016 si registra un *trend* in leggero calo. Viene poi descritto, tra gli altri, il sistema PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), programma di sorveglianza della popolazione italiana, affidato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (CNESPS) dell'Istituto superiore di sanità. La relazione si sofferma sull'azione di prevenzione del diabete, quale obiettivo che richiede il coinvolgimento attivo di molti soggetti istituzionali esterni al sistema sanitario, così come raccomandato dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La relazione illustra le nuove modalità di gestione integrata del diabete, nonché il "Piano sulla malattia diabetica" approvato il 6 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni, che mira a definire alcuni obiettivi strategici per le attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Il documento si conclude con la descrizione dell'operato dell'Italia quale *partner* di diverse azioni comuni promosse negli ultimi anni a livello europeo e internazionale.

[1] La relazione è stata presentata in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 16 marzo 1987, n. 115, recante "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito". Il comma citato dispone che il Ministro della sanità (ora della salute), sentito l'Istituto superiore di sanità, presenti annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.

In breve

Le relazioni, inviate[2] dal **Ministro della salute,** sull'*attività svolta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),* con dati riferiti, agli anni 2015 e 2016, corredati dalle piante organiche e dai bilanci di esercizio e di previsione per gli anni 2016 e 2017. Le relazioni illustrano l'attività svolta e i risultati raggiunti dalle cinque aree tecnico-scientifiche che rappresentano il *core business* dell'Agenzia. In particolare, per quanto attiene all'anno 2016, in merito all'Area 1 (Pre autorizzazione), viene descritta l'attività di promozione della ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco, anche in aree di scarso interesse per la ricerca *profit*. Per quanto riguarda l'Area 2 (Registrazione), si descrive l'attività svolta da AIFA nell'ambito della gestione delle richieste di autorizzazione presentate dalle aziende farmaceutiche, sia per le nuove immissioni in commercio che per le variazioni di quelle già esistenti. Con riferimento all'Area 3 (Vigilanza *post marketing*), si illustra l'attività di farmacovigilanza finalizzata ad aumentare l'efficienza della rete di segnalazione spontanea di sospette reazioni avverse. L'analisi delle attività riconducibili all'Area 3 comprende il contrasto alla produzione/distribuzione di farmaci illegali e/o falsificati ed il monitoraggio dell'informazione medico scientifica privata sui farmaci (IMS) rivolta agli operatori sanitari. Per quanto attiene all'Area 4 (Strategie e politiche del farmaco), la relazione informa in merito a quanto attuato dall'AIFA nel 2016 al fine di garantire la verifica del rispetto dei tetti programmati della spesa farmaceutica. In merito alle attività che rientrano nell'Area 5 (Ispezioni e certificazioni), nel documento si riferisce sulle risultanze delle procedure di rilascio delle autorizzazioni o modifiche richieste per le officine di produzione di specialità medicinali.

La relazione, oltre ai risultati raggiunti nell'ambito delle attività "*core*" dell'Agenzia, descrive quanto conseguito nell'anno di riferimento sul piano dei nuovi sistemi informativi, delle iniziative della comunicazione istituzionale e dell'adeguamento strutturale ed organizzativo. Ulteriori tematiche affrontate dalla relazione sull'attività 2016 riguardano i servizi che l'Agenzia può rendere, dietro corrispettivo, nei confronti di terzi (attività nazionali di consulenza scientifica; attività di formazione continua agli operatori del settore; analisi di ricerche e studi di settore; attività

[2] In conformità di quanto previsto dall'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Si ricorda che la disposizione richiamata prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

editoriali) e la programmazione interna finalizzata alla trasparenza e al raggiungimento di adeguati *standard* per la protezione della salute pubblica.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di novembre 2017 si segnala:

In breve

1. La relazione prevista dall'articolo 35 della legge n. 161 del 2017, che riforma in più punti la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (il cosiddetto Codice antimafia). L'articolo, che introduce disposizioni di attuazione relative alle modifiche apportate, al comma 3, stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 161 (ossia entro il 19 marzo 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri presenti alle Camere *una relazione sulla sua attuazione*.

Si ricorda che la legge n. 161 del 2017 prevede, tra l'altro, l'ampliamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cosiddetta confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

In breve

2. La relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 3 della legge n.165 del 2017, "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali".

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, della legge delega il Governo ad adottare entro il 12 dicembre 2017 un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e prevede che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 4 prevede che, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere *una relazione contenente adeguata motivazione.*

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXLIV, n. 2	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. a)[3]	Spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2018 *(anno 2018)*	24/10/2017 15/11/2017 n. 908	4ª 5ª	Annuale 20 ottobre[4]
Doc. CCXLVII, n. 2	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. b)[5]	Stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture *(anno 2016)*	24/10/2017 15/11/2017 n. 908	4ª 5ª	Annuale 20 ottobre[6]

[3] Il comma 1 dell'articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 436 del 1988.
L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.
[4] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.
[5] Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.
[6] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXLVI, n. 2	D.LGS. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. c)[7]	Relazione sui programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale e sulla relativa attività contrattuale *(anno 2016)*	24/10/2017 15/11/2017 n. 908	4ª 5ª	Annuale 20 ottobre[8]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXLIII, n. 2	L. 882/1977 art. 1 co. terzo[9]	Andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale *(1° maggio 2016 - 30 aprile 2017)*	27/10/2017 15/11/2017 n. 908	3ª 5ª 6ª	Annuale 20 ottobre

[7] Programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale e relativa attività contrattuale -Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 436 del 1988. L'articolo 4, comma 2, lett. a) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha novellato l'articolo 536 del codice prevedendo che, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento l'aggiornamento della documentazione comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

[8] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

[9] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale il Ministro per il tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) riferisse annualmente in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero contenuta nel disegno di legge di bilancio, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 882 del 1977, disponendo l'invio di un'apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio. L'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l'articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXVII, n. 31	L. 196/2009 art. 38-septies co. 3-bis[10]	Relazione al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sperimentazione e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere (comma 3-bis dell'articolo 38-septies della legge n.196 del 2009, come modificato dall'articolo 3, comma 7 della legge n.163 del 2016)	27/10/2017 15/11/2017 n. 908	5ª	Annuale

[10] L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, al comma 1, ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvii una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, volta a valutare il diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Il comma 2 dell'articolo 38-septies dispone che la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione venga definita, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3-bis dell'articolo 38-septies, introdotto dall'articolo 2, comma 7, lettera b) della legge 4 agosto 2016, n. 163, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulla sperimentazione e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante "Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali", all'articolo 7, comma 1, ha disposto, che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sulle risultanze della sperimentazione del bilancio di genere e sulle modalità per la sua realizzazione a regime entro il 30 settembre 2017.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1123	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[11]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Aero Club d'Italia (AeCI) *(attività svolta nell'anno 2016, nonché il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2017 ed il conto consuntivo 2016)*	30/09/2017 29/11/2017 n. 911	8ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 1120	D.L. 67/1997 art. 3 co. 1	Relazioni sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche finanziati con i contributi erariali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana *(anno 2016)*[12]	08/11/2017 16/11/2017 n. 909	1ª 5ª 7ª 11ª 13ª	una tantum

[11] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
[12] Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXLVIII, n. 2	L. 208 /2015 art. 1 co. 281[13]	Stato di attuazione della sperimentazione della cosiddetta "Opzione donna" *(aggiornata al 31 agosto 2017)*	09/11/2017 15/11/2017 n. 908	11ª	Annuale Entro il 30 settembre di ogni anno

[13] Il comma 281 concerne l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta opzione donna), a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In particolare, la disposizione è volta a consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.
Inoltre, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXX, n. 3	L. 147/2014 art. 2 co. 5[14]	Attuazione delle disposizioni, introdotte dalla legge n. 147 del 2014, in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate *(aggiornata al 30 ottobre 2017)*	09/11/2017 15/11/2017 n. 908	11ª	Annuale 30 settembre

[14] La legge 10 ottobre 2014, n. 147, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, che interviene ad ampliare la portata delle deroghe definite con la riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'articolo 2, comma 4, della legge stabilisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dalle categorie di lavoratori individuate dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo articolo 2. Il comma 5 dell'articolo 2 dispone quindi che, sulla base dei dati del suddetto monitoraggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate. Il comma 269 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ora previsto che la relazione sia redatta di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, differendo altresì il termine di trasmissione dal 30 giugno al 30 settembre di ogni anno.
Il comma 217 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), prevede che ai fini della predisposizione della relazione siano utilizzati i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS, ai sensi del comma 216, sulle domande di pensione presentate in conformità dei commi da 214 a 218 (ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - c.d. Riforma Fornero).

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCLVII, n. 1 **PRIMA RELAZIONE**	L. 112 /2016 art. 8 co. 1[15]	Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla legge n. 112 del 2016, e sull'utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge medesima *(anni 2016 e 2017)*	24/11/2017 30/11/2017 n. 912	11ª	Annuale Entro il 30 giugno di ogni anno 30 giugno

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXVIII, n. 5	L. 120/2007 art. 1 co. 4, lett. g)	Esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria *(anno 2015)*	27/10/2017 15/11/2017 n. 908[16]	12ª	Annuale

[15] L'articolo 8 della legge n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge stessa e sull'utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri che ne conseguono, di cui all'articolo 9. La relazione deve illustrare altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

[16] Si veda anche il riferimento all'articolo 15-quatuordecies del d. lgs. n. 502 del 1992. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. Il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione n. 189 del 2012, ha previsto che con la relazione di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 venga data informazione al Parlamento sugli esiti delle verifiche regionali del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, da concludere entro il 28 febbraio 2015.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXIII, n. 3	L. 115/1987 art. 2 co. 3	Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione *(anno 2016)*	21/11/2017 27/11/2017 n. 910	12ª	Annuale
Atto n. 1136	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) *(anni 2015 e 2016 con allegati al bilancio di previsione 2017 e la consistenza organica)*	20/11/2017 30/11/2017 n. 912	12ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXVI, n. 3	L. 808/1985 art. 2 co. 6[17]	Stato dell'industria aeronautica *(anno 2016)*	21/11/2017 29/11/2017 n. 911	5ª 10ª	Annuale 31 luglio

[17] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Si ricorda che la Relazione previsionale e programmatica non è più prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, che ha sostituito la citata legge n. 468 del 1978.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

FONDAZIONE UGO BORDONI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Fondazione Ugo Bordoni	**Doc. CCVIII, n. 5**	D.L. 35/2005 art. 7 co. 2	Attività svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni *(anno 2016)*	03/11/2017 27/11/2017 n. 910	8ª	Annuale 31 marzo

AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE - ICE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	**Doc. CCXXXI, n. 3**	L. 190/2014 art. 1 co. 202 terzo periodo[18]	Stato di avanzamento, risorse impegnate e risultati conseguiti relativi agli interventi attuati nell'ambito del piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia *(dati aggiornati al 1° settembre 2017)*	08/11/2017 27/11/2017 n. 910	10ª	Annuale 30 settembre

[18] Si tratta dell'apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, nel quale sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. L'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede che al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il profili di competenza, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.
Il comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 stabilisce che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al comma 202, terzo periodo, dell'articolo 1, ha poi disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE-Agenzia e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati nel dettaglio "i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi".

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Presidente del Consiglio dei ministri	L. 161/2017 art. 35, co. 3[19]	Relazione sull'attuazione della legge 17 ottobre 2017, n. 161	Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 19 marzo 2018)
Governo	L. 165/2017 art. 3, co. 4[20]	Relazione sulle ragioni della mancata conformità ai pareri parlamentari espressi sullo schema di decreto legislativo, di cui all'articolo 3 della legge n. 165 del 2017, recante la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica	Eventuale

[19]La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2017, n. 258. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge n. 161 del 2017 stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 19 marzo 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri presenti alle Camere una relazione sulla sua attuazione.

[20]L'articolo 3, comma 1, della legge n. 165 del 2017 delega il Governo ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 12 dicembre 2017), ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge n. 165, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a e) dei commi 1 e 2. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 50 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2017
n. 49 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2017
n. 48 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2017
n. 47 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2017
n. 46 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2017
n. 45 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2017
n. 44 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2017
n. 43 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2017
n. 42 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2017
n. 41 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2016
n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437